

## Edizione di martedì 26 febbraio 2019

### IVA

#### [Provvidioni estere: trattamento Iva ed esterometro](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### ADEMPIMENTI

#### [L'invio telematico dei corrispettivi: il nuovo adempimento](#)

di Leonardo Pietrobon

### DICHIARAZIONI

#### [La dichiarazione Iva nelle operazioni straordinarie](#)

di Federica Furlani

### IMPOSTE SUL REDDITO

#### [Buoni pasto: il divieto di cumulo non rileva ai fini fiscali](#)

di Alessandro Bonuzzi

### PATRIMONIO E TRUST

#### [Meritevole di tutela il vincolo di destinazione a favore dei chirografari](#)

di Angelo Ginex

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

#### [Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

## IVA

---

### **Provvigioni estere: trattamento Iva ed esterometro**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Le provvigioni corrisposte ad **agenti non residenti**, a seconda della tipologia di vendita procurata, richiedono un diverso trattamento ai fini Iva e di conseguenza ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (**esterometro**).

L'attività di intermediazione svolta da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia è inquadrabile, ai fini Iva, tra le **prestazioni di servizi generiche di cui all'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#)**. Pertanto, gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabili nel territorio dello Stato, escludendo le prestazioni di servizi in deroga, sono **adempiuti dai committenti nazionali**, ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), tramite:

- **integrazione** della fattura ricevuta dal fornitore, se il prestatore del servizio è comunitario oppure
- **emissione di un'autofattura**, se il prestatore del servizio è extracomunitario.

In entrambi i casi è richiesta la **doppia registrazione** dell'operazione nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.

Per quanto riguarda la rilevanza ai fini Iva, si considerano **servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili, i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito...** ([articolo 9, comma 1, n. 7, D.P.R. 633/1972](#)).

Esemplificando, partiamo dall'ipotesi di un **agente extracomunitario** (ad esempio svizzero) che ha procurato, al committente nazionale, alcune vendite in un paese extracomunitario (ad esempio, sempre in Svizzera).

Sulla base delle provvigioni maturate, il committente nazionale dovrà **emettere un'autofattura come operazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 9, comma 1, n. 7, D.P.R. 633/1972](#)** e dovrà effettuare una **doppia registrazione nel registro Iva vendite e acquisti**.

Si ricorda che, in diverse occasioni, è stato precisato che la **non imponibilità** rimane subordinata alla condizione che le prestazioni siano direttamente riferibili a beni che, **al momento dell'effettuazione dell'operazione, abbiano già ricevuto la relativa destinazione doganale** ([risoluzione 426768/E/1984](#), [risoluzione 420248/E/1980](#) e ancora [risoluzione 371951/E/1981](#)).

In altri termini, nel caso in cui le provvigioni riconosciute all'agente svizzero si riferiscano ad operazioni per cui **non è avvenuta ancora l'esportazione**, l'autofattura del committente nazionale va emessa **con Iva al 22%**.

Questa operazione dovrà essere dichiarata nella **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** con riferimento al **mese di registrazione dell'autofattura**. I dati delle autofatture per acquisti di servizi extra comunitari devono essere riportati esclusivamente nella sezione delle fatture ricevute (DTR), nonostante la doppia registrazione anche nel registro Iva vendite, indicando l'Imposta e la **natura dell'operazione N6**. Se le provvigioni sono riconosciute su esportazioni già effettuate e, pertanto, non imponibili Iva, occorre indicare invece la **natura operazione N3**.

Riprendendo l'esempio precedente, nel caso in cui l'agente che ha procurato la vendita in Svizzera sia comunitario, ad esempio francese, il committente nazionale deve **integrare la fattura ricevuta** sempre **non imponibile** ex [articolo 9, n. 7, D.P.R. 633/197](#) (se si riferisce ad esportazioni già effettuate), oppure con **Iva al 22%** (in caso diverso), ed effettuare la doppia registrazione nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.

Anche questa operazione deve essere indicata nell'**esterometro**, esclusivamente nella parte relativa alle fatture ricevute (DTR), indicando:

- l'imponibile, l'Iva e la Natura operazione N6 nel caso di integrazione con Iva,
- l'imponibile e la Natura operazione N3 nel caso di integrazione non imponibile ex [articolo 9, n. 7, D.P.R. 633/1972](#).

Inoltre, nel campo **"TipoDocumento"** dovrà essere riportato il codice "TD11" riferito agli **acquisti intracomunitari di servizi**. L'indicazione di un "Tipo documento" diverso da TD11, abbinato ad una partita Iva del prestatore del servizio comunitaria, è motivo di **scarto del file**.

Un ultimo caso riguarda le provvigioni riconosciute ad un agente francese per **vendite effettuate nel territorio comunitario**. La fattura ricevuta dall'agente deve essere integrata con l'Iva e registrata nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite.

L'operazione deve essere riepilogata nell'esterometro, solo lato fatture ricevute (DTR) indicando imponibile, Iva e **Natura operazione N6**.

Ricordiamo, infine, che l'adempimento relativo agli **elenchi Intrastat** rimane anche nell'anno 2019 con le regole vigenti al 31 dicembre 2018 e, pertanto, l'operazione andrà riepilogata solo nel caso di **provvigioni con integrazione con Iva**. Diversamente, le **integrazioni non imponibili Iva** non dovranno essere indicate. Sul punto la [circolare 43/E/2010](#) ha precisato che:

*"L'articolo 50, comma 6, ultimo periodo, del DL 331/1993 ...stabilisce... che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese o ricevute **non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta** nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.... Per accertare se una determinata*

*prestazione di servizio non deve essere inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque, necessario appurare se per essa è dovuta l'Iva nel Paese di stabilimento del committente. Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non imponibilità o il regime di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti”.*

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ADEMPIMENTI

---

### **L'invio telematico dei corrispettivi: il nuovo adempimento**

di Leonardo Pietrobon

Ad oggi, come noto, per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), i **commercianti al minuto** non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante rilascio della **ricevuta fiscale** ovvero dello **scontrino fiscale**, ex [articolo 1 D.P.R. 696/1996](#).

Per effetto di quanto stabilito dal **D.L. 119/2018**, a partire dal **1° luglio 2019**, per certi contribuenti è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di **inviare telematicamente i corrispettivi** all'Agenzia delle entrate.

Come accennato, la **decorrenza** di tale nuovo obbligo è differenziata a seconda dell'**ammontare del volume d'affari** realizzato. Infatti, l'obbligo sussiste rispettivamente:

- dal **1° luglio 2019**, per i soggetti con un volume d'affari **superiore ad € 400.000**;
- dal **1° gennaio 2020**, per tutti i soggetti **a prescindere dall'ammontare** del volume d'affari.

Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il **volume d'affari al 31.12.2018**, emergente dal **modello Iva 2019**.

Dal punto di **vista soggettivo**, l'[articolo 17 D.L. 119/2018](#) rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le **ipotesi di esonero** da questo adempimento, sulla base di due parametri:

1. la **tipologia di attività svolta** dai soggetti passivi;
2. il **luogo di esercizio dell'attività**, in considerazione del fatto che in alcune zone d'Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.

Dal punto di vista procedurale, l'adempimento di tale obbligo presuppone la **dotazione**, in capo agli esercenti attività al dettaglio:

- dei c.d. **"registratori telematici"**, già sottoposti a specifica regolamentazione con il **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016**;
- o di **nuovi strumenti**, individuati successivamente dall'Agenzia delle entrate, come ad esempio un **portale web dedicato**.

Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere **all'invio telematico dei corrispettivi in formato XML**, nonché alla relativa **conservazione sostitutiva** a norma del

medesimo file XML trasmesso.

In caso di **scarto del file XML** dei corrispettivi elettronici, **l'esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file** corretto al Sistema di Intersambio.

Dal punto di vista sostanziale, a partire dall'1.1.2020 **tal obbligo** – con riferimento all'invio telematico dei corrispettivi – è accompagnato dall'abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi, con la conseguente **eliminazione della "semplificazione"** di cui all'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#), come ad esempio:

- quanto previsto dalla **i)**, ossia le **somministrazioni di alimenti e bevande** rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- quanto previsto dalla **oo**), ossia le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano **vendite per corrispondenza**, limitatamente a dette cessioni, tra le quali rientrano anche le cessioni all'interno dell'**attività di e-commerce**.

Di conseguenza **per i soggetti esercenti tali attività, dall'1.7.2019 o dall'1.1.2020, le modalità di certificazione dell'operazione, salvi i casi di esonero, saranno:**

1. l'emissione della **fattura in formato elettronico**;
2. **l'emissione dello scontrino fiscale**, con trasmissione del dato in modalità **telematica**.

Tale conclusione comporta inevitabilmente un **cambiamento** dal punto di vista **procedurale** in capo a quei soggetti che, sino al 31.12.2019, hanno **"certificato"** l'operazione con la **sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni**.

Per quanto riguarda il **regime sanzionatorio**, secondo quanto stabilito dall'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#) “*ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*”.

Di conseguenza, tradotto in termini pratici, in caso di **corretta certificazione dell'operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa** è stabilita da un **minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000**. In particolare, secondo quanto stabilito dall'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#), “*Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da*

euro 250 a euro 2.000”.



**Euroconference  
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,  
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)

## DICHIARAZIONI

### **La dichiarazione Iva nelle operazioni straordinarie**

di Federica Furlani

Per quei contribuenti che, nel corso del **2018** o nel **2019** (prima della presentazione della dichiarazione Iva), hanno posto in essere un'**operazione straordinaria** o un'altra **trasformazione sostanziale soggettiva** in cui vi è una generale situazione di continuità tra i soggetti partecipanti, al fine di comprendere le modalità di **compilazione** e **presentazione** della **dichiarazione Iva** è necessario verificare alcuni **parametri**, quali la data dell'operazione, l'estinzione o meno del dante causa, la cessione o meno del saldo Iva.

Nel caso di **trasformazione sostanziale soggettiva avvenuta nel corso del periodo di imposta 2018 con estinzione del soggetto dante causa** (società incorporata, scissa, conferente, cedente, ...), la dichiarazione Iva deve essere presentata dal **soggetto aente causa** (società incorporante, beneficiarie, conferitaria, soggetto cessionario,...), che deve presentare il **modello composto da**:

- **frontespizio**, con indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita Iva del soggetto risultante dalla trasformazione soggettiva;
- **modulo 1** (soggetto aente causa), con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione 2 del **quadro VA** e le sezioni 2 e 3 di quello **VL**, in cui vanno indicati i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2018 dal soggetto aente causa e quelli relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la **trasformazione soggettiva**. Vanno inoltre compilati i **quadri VT** e **VX** nei quali riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione;
- **modulo 2** (soggetto dante causa), con compilazione di tutti i quadri, compresa la sezione 2 del **quadro VA** e le sezioni 2 e 3 di quello **VL**, in cui vanno indicati i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2018 dal soggetto dante causa fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data in cui è avvenuta la trasformazione soggettiva. Nel campo 1 del rigo VA1 deve essere indicata la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce.

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie												
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.		1										
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA		2										
<b>VA1</b>	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie		Credito dichiarazione IVA/2018 ceduto									
	Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie		3		4		,00					

Nel caso di **trasformazione sostanziale soggettiva avvenuta nel corso del periodo di imposta**

**2018 ma senza estinzione del soggetto dante causa** (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione d'azienda), la **dichiarazione Iva** deve essere presentata dal **soggetto avente causa** se l'operazione ha comportato la cessione del debito/credito Iva.

Quest'ultimo presenterà la dichiarazione Iva con le stesse modalità descritte nel caso di estinzione del soggetto dante causa, indicando, nel campo 1 del rigo VA1, la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce, e barrando la **casella 2**.

Il **soggetto dante causa** presenterà invece la propria dichiarazione per rilevare le operazioni effettuate nel corso del 2018 relativamente alle attività non trasferite, barrando la **casella 3** del **rgo VA1** per comunicare di aver partecipato ad un'**operazione straordinaria** e indicando nel **campo 4** il **credito** risultante dalla dichiarazione Iva 2018 **ceduto**, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione.

Nel caso di **trasformazione avvenuta tra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva con estinzione del soggetto dante causa**, il soggetto risultante dalla trasformazione dovrà presentare, oltre la propria dichiarazione, anche quella del soggetto dante causa estinto, sempre che quest'ultimo non abbia già adempiuto prima dell'estinzione. Quest'ultima dichiarazione dovrà essere presentata in **forma autonoma** con indicazione del soggetto estinto quale contribuente e del soggetto avente causa quale dichiarante (con indicazione del **codice carica “9”**).

Nel caso invece di **trasformazione avvenuta tra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva senza estinzione del soggetto dante causa, entrambi i soggetti** presenteranno la propria dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'intero anno di imposta 2018.

Ulteriori complicazioni possono generarsi quando uno o più soggetti **partecipanti all'operazione straordinaria** abbia tenuto **contabilità separate** ex [articolo 36 D.P.R. 633/1972](#).

In tal caso, per poter correttamente compilare la dichiarazione Iva è necessario distinguere tra **diverse fattispecie**:

- se **le contabilità separate sono tenute solo dal contribuente dichiarante**, egli dovrà compilare:
  - il **frontespizio** con i suoi dati anagrafici;
  - **tanti moduli** (per se stesso) **quante sono le contabilità tenute**, indicando solo nel modulo 1 i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate (VC, VH, VM, VK, VO, Sez. 2 VA, Sez. 2 e 3 VL) e compilando solo nel predetto modulo il quadro VT e quello VX, riassuntivi dei dati di tutti i soggetti partecipanti all'operazione;
  - **tanti moduli quanti sono i soggetti partecipanti alla trasformazione**, in cui indicare i dati relativi alla frazione d'anno antecedente alla trasformazione e compilare tutti i quadri relativi all'attività svolta, compresa la sezione 2 del

- quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL;
- se le contabilità separate sono tenute non dal contribuente dichiarante, ma da uno o più soggetti partecipanti all'operazione straordinaria, il contribuente dovrà compilare:
    - il **frontespizio** con i suoi dati anagrafici;
    - il modulo 1 (per se stesso), in cui indicare i dati relativi all'attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 di quello VL. In tale modulo va compilato il quadro VT e quello VX, riassuntivi dei dati di tutti i soggetti partecipanti all'operazione;
    - tanti moduli quante sono le contabilità tenute, per ogni soggetto avente contabilità separate, indicando solo nel primo dei moduli relativo a ciascun soggetto, i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate (VC, VH, VM, VK, VO, Sez. 2 VA, Sez. 2 e 3 VL).
  - Se le contabilità separate sono tenute sia dal contribuente dichiarante, sia da uno o più soggetti partecipanti all'operazione straordinaria, il contribuente dovrà compilare:
    - il **frontespizio** con i suoi dati anagrafici;
    - tanti moduli (per se stesso) quante sono le contabilità tenute, indicando solo nel **modulo 1** i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate (VC, VH, VM, VK, VO, Sez. 2 VA, Sez. 2 e 3 VL) e compilando solo nel predetto modulo il quadro VT e quello VX, riassuntivi dei dati di tutti i soggetti partecipanti all'operazione;
    - tanti moduli quante sono le contabilità tenute, per ogni soggetto avente contabilità separate, indicando solo nel **primo** dei moduli **relativo a ciascun soggetto**, i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate (VC, VH, VM, VK, VO, Sez. 2 VA, Sez. 2 e 3 VL).

Master di specializzazione

## LA VALUTAZIONE D'AZIENDA DAL BUSINESS PLAN ALLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Buoni pasto: il divieto di cumulo non rileva ai fini fiscali**

di Alessandro Bonuzzi

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale i datori di lavoro devono affrontare anche la gestione dei **pasti a favore dei dipendenti**. Il servizio può essere offerto attraverso una mensa oppure mediante servizi **sostitutivi**.

I **buoni pasto** o “*ticket restaurant*” rientrano tra le **prestazioni sostitutive** dei servizi di mensa; solitamente vengono utilizzati dalle medie piccole imprese che non hanno la **necessità** o comunque la **possibilità** di dotarsi di una **mensa aziendale**.

Il diritto a ricevere **buoni pasto spetta a tutti i lavoratori**, essendo necessario che i *ticket* siano rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi ([circolare 326/E/1997](#) e [circolare 188/E/1998](#)).

L'[articolo 2, comma 1, lett. c\), D.M. 122/2017](#) definisce il buono pasto come “*il documento di legittimazione, anche in forma elettronica ... che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione*”.

In particolare, l'[articolo 4 del D.M.](#) dispone che **i buoni pasto**:

- consentono **al “titolare” di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale** del buono pasto (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, Iva inclusa);
- consentono **all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione** nei confronti delle società di emissione;
- **sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato** (a tempo pieno o parziale) anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che “*hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato*”;
- **non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni**, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- **sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale**.

Sotto il **profilo fiscale**, l'Agenzia delle entrate, con la [circolare 26/E/2010](#), ha chiarito che i buoni pasto, trattandosi di veri e propri compensi corrisposti al lavoratore dipendente, devono essere sottoposti a **tassazione** ai fini dell'Irpef in capo al dipendente.

Tuttavia, ai sensi dell'**articolo 51 Tuir**, i *ticket* non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore:

- nel limite di **5,29 euro giornalieri** se resi in forma **cartacea**;
- nel limite di **7 euro giornalieri** se resi in forma **elettronica**.

Solo l'eventuale **eccedenza** rispetto alle soglie costituisce reddito in capo al dipendente. Ad esempio, se si ricevono buoni pasto elettronici dal proprio datore di lavoro del valore di 10 euro per **ogni giorno effettivamente lavorato**, soltanto 3 euro (giornalieri) sconteranno la tassazione in **busta paga** ai fini Irpef.

Peraltro, a differenza dei “*fringe benefit*”, i “*ticket restaurant*”, siccome non costituiscono erogazioni in natura ma permettono solamente l'espletamento della **prestazione sostitutiva** nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, non rilevano **ai fini del raggiungimento della franchigia annua di esenzione** di cui all'[articolo 51, comma 3, Tuir](#), pari ad euro 258,23, indipendentemente dal loro valore nominale.

L'Agenzia delle entrate, con il **Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019**, ha fornito i primi chiarimenti in relazione alla **cumulabilità** dei buoni a seguito dell'entrata in vigore del **D.M. 122/2017**.

Nell'occasione è stato precisato che il **divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto**, previsto dall'[articolo 4, comma 1, lett. d](#)), **del decreto ministeriale**, non rileva sotto il profilo fiscale, **non incidendo**, ai fini Irpef, **sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente** previsti dall'[articolo 51 Tuir](#).

Pertanto, la **non concorrenza** alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) dei *ticket* opera nei limiti di 5,29 euro e 7 euro giornalieri – per i buoni pasto elettronici – **a prescindere dal numero di buoni utilizzati**.

Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza alla **verifica** dei limiti di esenzione avendo esclusivamente riguardo al **valore nominale dei buoni erogati**.

Seminario di specializzazione

## RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## PATRIMONIO E TRUST

### ***Meritevole di tutela il vincolo di destinazione a favore dei chirografari***

di Angelo Ginex

Il **vincolo di destinazione** ex [articolo 2645-ter cod. civ.](#) costituito da una società a responsabilità limitata anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo è **meritevole di tutela**, qualora sia finalizzato a consentire la **soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione**. È questo il principio di diritto che la Corte di Cassazione ha enunciato nell'[ordinanza n. 1260 del 18.01.2019](#).

La controversia in esame trae origine da un'**opposizione** avverso un **decreto ingiuntivo**, finalizzata anche ad ottenere la declaratoria di **invalidità dell'ipoteca giudiziale** iscritta su un'immobile della società debitrice, che veniva sottoposto, prima del summenzionato diritto reale di garanzia, ad un **vincolo di destinazione** ai sensi dell'[articolo 2645-ter cod. civ..](#)

È opportuno specificare che la **segregazione patrimoniale** ottenuta col vincolo in esame era finalizzata a **garantire i creditori** della debitrice che **non** avevano una causa legittima di **prelazione**. Essa, inoltre, dopo la costituzione del vincolo, aveva iniziato una procedura di **concordato preventivo** ai sensi dell'[articolo 167 R.D. 267/1942](#).

Dopo l'esito infausto dei giudizi di primo e secondo grado, la debitrice decideva di proporre **ricorso in Cassazione**. Fra i vari motivi addotti a sostegno del gravame in analisi, meritano particolare attenzione le doglianze attinenti al contrasto fra l'**ipoteca** e il **vincolo di destinazione**.

In primo luogo, la ricorrente aveva eccepito la **violazione del principio della domanda** da parte del giudice di seconde cure. La Corte d'appello, infatti, aveva **rigettato** la domanda attinente alla **cancellazione dell'ipoteca**, ritenendola **subordinata** all'accoglimento di quella attinente alla **dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo**. La ricorrente, invece, aveva sollevato la richiesta *de qua in via autonoma* ed in forza di un presupposto completamente slegato rispetto alla sorte del decreto ingiuntivo, cioè in base alla **sussistenza anteriore del vincolo di destinazione**.

La Suprema Corte ha **censurato la sentenza oggetto dell'impugnazione**, evidenziando come quest'ultima, nonostante la questione della **prevalenza del vincolo di destinazione sull'ipoteca** fosse stata espressamente riproposta con l'atto di appello, avesse illegittimamente ritenuto inammissibile la censura perché disancorata dalle conclusioni dell'atto introduttivo, unicamente rivolte all'accertamento dell'**invalidità o dell'inefficacia ab origine** del

provvedimento monitorio.

È evidente, dunque, l'esistenza di una violazione dell'[articolo 112 c.p.c.](#), il quale enuncia il principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

In secondo luogo, la società debitrice ha lamentato che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto valutare la questione della **anteriorità della trascrizione del vincolo di destinazione sull'immobile**, essendo questa una problematica sostanzialmente decisiva per la risoluzione della controversia.

La Corte di Cassazione, nel prendere in considerazione la *vexata quaestio* appena accennata, si è espressa sulla compatibilità della presente operazione con il requisito della **meritevolezza** dell'interesse sotteso al **vincolo di destinazione**, condizione richiesta dal citato [articolo 2645-ter cod. civ.](#).

Secondo i Supremi Giudici, «*deve ritenersi meritevole di tutela il fine perseguito dall'impresa che, anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo, costituisca sul patrimonio un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di cause di prelazione.* Detta iniziativa consente, infatti, la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri.»

Detto diversamente, considerato che il **vincolo di destinazione** non era stato costituito a favore solo di alcuni creditori del concordato, **non è possibile ipotizzare la lesione della par condicio nei confronti di alcuno dei questi**, messi evidentemente sullo stesso piano.

In conclusione, quindi, i giudici di Piazza Cavour hanno **accolto il ricorso**, cassando l'impugnata sentenza di secondo grado con rinvio alla competente Corte d'Appello in diversa composizione.

Master di specializzazione


## DIRITTO E FISCALITÀ DEL TRUST

Scopri le sedi in programmazione >

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di Andrea Valiotto



**Alessandro Magno**

Robin Lane Fox

Einaudi

Prezzo – 17,00

Pagine – 540

Le imprese dell'uomo che ha rivaleggiato con gli eroi di Omero e con gli stessi dei, ispirando il modello leggendario che ha appassionato l'Occidente, dagli imperatori romani a Napoleone. La straordinaria vita di un re che in poco più di dieci anni ha modificato la storia antica conquistando un impero immenso dalla Grecia all'Italia.



**Il censimento dei radical chic**

Giacomo Papi


Feltrinelli

Prezzo – 13,00

Pagine – 144

---

In un'Italia ribaltata – eppure estremamente familiare –, le complicazioni del pensiero e della parola sono diventate segno di corruzione e malafede, un trucco delle élite per ingannare il popolo, il quale, in mancanza di qualcosa in cui sperare, si dà a scoppi di rabbia e applausi liberatori, insulti via web e bastonate, in un'ininterrotta caccia alle streghe: i clandestini per cominciare, poi i rom, quindi i raccomandati e gli omosessuali. Adesso tocca agli intellettuali. Il primo a cadere, linciato sul pianerottolo di casa, è il professor Giovanni Prospero, colpevole di aver citato Spinoza in un talk show, peraltro subito rimbrottato dal Primo ministro degli Interni, in collegamento tv, e dal conduttore: “Questo è uno show per famiglie e chi di giorno si spacca la schiena ha il diritto di rilassarsi e di non sentirsi inferiore”. Cogliendo l'occasione dell'omicidio dell'accademico, il governo istituisce il Registro Nazionale degli Intellettuali e dei Radical Chic per censire coloro che “si ostinano a credersi più intelligenti degli altri”. La scusa è proteggerli, ma molti non ci cascano e, per non essere schedati, si affrettano a svuotare le librerie e far sparire dagli armadi i prediletti maglioni di cachemire... Intanto Olivia, la figlia del professor Prospero, che da anni vive e lavora a Londra, rientrando per il funerale, trova un paese incomprensibile. In un crescendo paradossale e grottesco – desolatamente, lucidamente divertentissimo –, Olivia indaga le cause che hanno portato all'assassinio del padre. Attraverso i suoi occhi, facendo scattare come una tagliola il meccanismo del più affilato straniamento letterario, Giacomo Papi ci costringe a vedere, più che il futuro prossimo, il nostro sobbollente presente. Con spietata intelligenza e irrefrenabili risate.



**Le ombre dell'Europa**

Mark Mazower

Garzanti

Prezzo – 17,00

Pagine – 478

Siamo abituati a considerare l'Europa il luogo elettivo della democrazia e l'indiscutibile patria dei cosiddetti «valori occidentali». Spazzando via miti e illusioni, Mark Mazower ricostruisce da un punto di vista originale e provocatorio la storia del Novecento, il più violento e brutale dei secoli, e ci presenta un continente che si è invece formato attraverso un lungo processo scandito non solo da magnifiche, inevitabili conquiste civili e passi avanti, ma da continue interruzioni, fallimenti, cadute, prima che la libertà potesse trionfare. Le ombre dell'Europa propone così una salutare revisione di molti luoghi comuni, ripercorrendo le guerre sanguinose, le competizioni ideologiche, le lotte fra ambizioni imperialiste e desideri di autodeterminazione, fra tirannie di destra e di sinistra. Al centro di questo libro illuminante ed essenziale sono l'identità dell'Europa, il suo sistema di valori, i conflitti che l'hanno dilaniata, ma anche la straordinaria combinazione di pace, libertà individuale e solidarietà sociale di cui godono oggi i suoi abitanti, e che – la storia insegnava – possiamo perdere da un giorno all'altro.



**Il sospettato**

Georges Simenon

Adelphi

Prezzo – 18,00

Pagine – 140

Quando, in una notte di pioggia scrosciante, Pierre Chave attraversa illegalmente la frontiera tra il Belgio e la Francia (dov'è ricercato per diserzione), non ignora che la sua sarà una corsa contro il tempo: per evitare che una bomba scoppi in una fabbrica di aerei nella periferia di Parigi, facendo decine di vittime innocenti, deve a ogni costo riuscire a trovare Robert, il «ragazzino» fragile, infelice e bisognoso di affetto – Robert che, dopo averlo venerato come un maestro, si è sottratto alla sua influenza lasciandosi indurre a compiere un attentato. Lo scopo

di Chave non è soltanto salvare gli operai della fabbrica, ma impedire che Robert si macchi di una colpa orrenda. Perché, pur credendo fervidamente nell'ideale anarchico, aborre la violenza, ed è persuaso che il terrorismo come metodo di lotta politica sia una strada senza uscita. L'uomo è consapevole che la sua è una missione quasi disperata: su di lui pesano infatti i sospetti della polizia, e insieme quelli dei suoi stessi compagni, convinti di essere stati traditi. Un romanzo à bout de souffle, uno dei pochi di Simenon, ha scritto André Gide, in cui il protagonista agisce dall'inizio alla fine «spinto da una volontà ferrea».



**Figlie di una nuova era**

Carmen Korn

Fazi editore

Prezzo – 17,50

Pagine – 524

Uno strano destino, quello delle donne nate nel 1900: avrebbero attraversato due guerre mondiali, per due volte avrebbero visto il mondo crollare e rimettersi in piedi, stravolgersi per sempre sotto i loro occhi. Sono proprio loro le protagoniste di questa storia, quattro donne che incontriamo per la prima volta da ragazze, ad Amburgo, alle soglie degli anni Venti. Hanno personalità? e provenienze molto diverse: Henny, di buona educazione borghese, vive all'ombra della madre e ama il suo lavoro di ostetrica più di ogni cosa; l'amica di sempre Ka?the, di estrazione più modesta, emancipata e comunista convinta, è un'appassionata militante; Ida, rampolla di buona famiglia, ricca e viziata, nasconde un animo ribelle sotto strati di convenzioni; e Lina, indipendente e anticonformista, deve tutto ai suoi genitori, che sono letteralmente morti di fame per garantirle la sopravvivenza. Insieme crescono e vedono il mondo trasformarsi, mentre le loro vicende personali s'intrecciano in una rete intricata di relazioni clandestine, matrimoni d'interesse, battaglie politiche e sfide lavorative, lutti e perdite, eventi grandi e piccoli tenuti insieme dal filo dell'amicizia. Pagine che ci fanno respirare il fascino d'epoca di un mondo che non c'è più: i cocktail al vermut, i cappelli a bustina, gli orologi da tasca e gli sfarzosi locali da ballo, ma anche le case d'appuntamenti, i

ristoranti cinesi e le fumerie d'oppio del quartiere di St Pauli. E poi la lenta, inesorabile disgregazione di tutto, la fine di ogni libertà?, il controllo sempre più pressante delle SS, la minaccia nazista... Quattro donne, un secolo di storia: Figlie di una nuova era e? il primo capitolo di una nuova, avvincente trilogia tutta al femminile.

The advertisement features a logo on the left with the text "EVOLUTION Euroconference". To the right is a large, abstract graphic of a network or mesh with various nodes and lines. Overlaid on this graphic is the text:  
**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.**  
Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.  
In the bottom right corner of the graphic, there is a small vertical text: "Dedicated to you by Euroconference".  
At the bottom of the ad, there is a dark grey horizontal bar containing the text: "richiedi la prova gratuita per 15 giorni >".